



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 65 DEL 27/02/2019**

OGGETTO

NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO ATTIVATO PRESSO LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

IL PRESIDENTE

Vista la proposta del Responsabile della U.O. Contenzioso con la quale si fa presente quanto segue:

~ con l'Accordo di Programma sottoscritto il 27/06/2003 da Provincia di Reggio Emilia, Comune di Novellara e Comune di Campagnola Emilia, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n.53 del 08/07/2003 sono state stabilite le competenze ed i compiti di ciascun Ente in merito alla realizzazione dell'opera denominata "Tangenziale Nord di Novellara";

~ con delibera del Consiglio Comunale di Novellara n.39 del 26/04/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) in cui è stato previsto il tracciato stradale denominato "Variante Nord di Novellara";

~ con atto notificato in data 28.09.2004, i signori Davoli Marisa, Bartoli Sandro e Bartoli Valseno, hanno proposto ricorso al T.A.R. per l'Emilia Romagna Sezione di Parma, contro questa Provincia ed il Comune di Novellara, per l'annullamento previa sospensione, delle delibere n. 93 del 29.11.03 e n. 39 del 26.04.04 del Consiglio Comunale di Novellara, di adozione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale, nonché della delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 09.03.04, con la quale sono state espresse osservazioni e riserve al Piano Strutturale Comunale;

~ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/04/2006 di approvazione della variante al POC necessaria alla realizzazione della Variante Nord di Novellara, si è stabilita l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

~ con Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 13.04.2007 è stato modificato l'Accordo di Programma del 27.06.2003, stabilendo che il procedimento espropriativo finalizzato all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione del tracciato stradale in oggetto, fosse svolto dalla Provincia di Reggio Emilia con oneri economici a carico del Comune di Novellara;

~ con Determinazione Dirigenziale n.173 del 04/04/2008 del responsabile del Settore uso ed Assetto del Territorio del Comune di Novellara, è stata approvata l'indennità di esproprio dei terreni di proprietà del Sig. Bartoli Valseno, nato a Novellara il 12/01/1947, C.F.BRTVSN47A12F960D, determinata, a seguito dei frazionamenti, in euro 113.423,91#;

~ il Comune di Novellara ha eseguito il deposito amministrativo della suddetta somma, secondo quanto previsto dall'art.26 del D.P.R. 327/2001, come da quietanza n.220 del 17/12/2009;

~ con Sentenza n. 692/2009 il TAR per l'Emilia Romagna Sez. di Parma ha rigettato il ricorso n. 436/2004;

~ con atto notificato alla Provincia di Reggio Emilia, in data 22/02/2010, i Signori Davoli Marisa e Bartoli Valseno, hanno proposto ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato

per l'annullamento della sentenza n. 692 del TAR di Parma;

~ in data 11/06/2014 la Commissione Provinciale V.A.M. con atto prot.16/14 ha determinato l'indennità di esproprio a favore del Sig. Bartoli Valseno, stabilita, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 327/2001 e dell'art.25 della L.R.E.R. 37/2002, in complessivi euro 224.322,00#, riconoscendo ai beni espropriati la qualità di area edificabile in base al P.R.G. del Comune di Novellara del 1971 e successive varianti, in quanto ricadente in un comparto che, in base all'art.32 N.T.A., è definito quale "zona industriale di espansione";

~ il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3214/2014 del 25/06/2014 ha accolto l'appello di cui sopra, disponendo l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, del POC del Comune di Novellara e di tutti gli atti consequenziali;

~ la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata ha avuto anche l'effetto di annullare l'intera procedura espropriativa, già svolta in tempi antecedenti la sentenza stessa, e relativa alle aree di proprietà del Sig. Bartoli Valseno, censite nel Comune di Novellara, Fg. 34, mapp. 294, di mq 2247 e mapp. 274, di mq. 1395;

~ il Sig. Bartoli Valseno, con lettera del 04/07/2014, assunta in atti al Prot. 41804 in data 10.07.2014, ha chiesto che venisse determinato il valore del bene occupato senza titolo ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001;

~ il procedimento previsto dal citato art. 42bis del D.P.R. 327/2001, a sanatoria dell'utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, è stato svolto dalla Provincia di Reggio Emilia in quanto ente utilizzatore del bene occupato senza titolo nonché beneficiario dell'espropriazione come definito dal D.P.R. citato;

~ il suddetto procedimento si è concluso con l'emissione del Decreto di Esproprio N.13/2014 del 28/11/2014, avente l'effetto il trasferimento della proprietà dei mappali sopra citati dal Sig. Bartoli Valseno alla Provincia di Reggio Emilia, rideterminando l'indennità di esproprio in euro 238.890,00# ai sensi del disposto dell'art. 42bis del D.P.R. 327/2001;

~ il Comune di Novellara, in esecuzione del suddetto Decreto di Esproprio, ha effettuato il deposito amministrativo di euro 160.065,09#, quale sommatoria della differenza tra l'indennità determinata nel sopra citato Decreto di Esproprio n.13/2014 e quella già depositata in data 17/12/2009 (euro 125.466,09#) e la quota interessi dal 03/03/2010 al 15/12/2014 (euro 34.599,00#), come da certificazione di costituzione di deposito definitivo n.1251599 del 22/12/2014;

- con istanza presentata, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 327/2001, il sig. Bartoli Valseno ha chiesto alla Provincia di Reggio Emilia in quanto autorità espropriante, lo svincolo delle somme depositate dal Comune di Novellara sopra descritte, finalizzato al pagamento delle stesse a proprio favore;

- con determinazione n. 279/2015 la Provincia ha autorizzato lo svincolo delle somme depositate dal Comune di Novellara, prevedendo la trattenuta del 20%, ai sensi dell'art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge 413/91, in quanto indennità attribuita ad aree edificabili ricadenti in zona omogenea di tipo "D", come definite dall'art.2 del D.M.

1444/1968, come desunto dalla Determinazione della Commissione Provinciale V.A.M. n.16/14 del 11/06/2014;

Visto il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia del Sig. Bartoli Valseno, notificato alla Provincia in data 21.02.2019;

Considerato che la questione delle trattenute sull'indennità d'esproprio è di competenza del Comune di Novellara;

Ritenuta non necessaria la costituzione in giudizio avanti la C.T.P.;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

D E C R E T A

- di non costituirsi nel giudizio attivato con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia del sig. Bartoli Valseno;
- di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione di quanto eventualmente dovuto per spese del procedimento giurisdizionale;
- di dare atto, altresì, che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

– parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 27/02/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma